

## QUESITO A)

L'art. 6 della "convenzione di Tesoreria" al paragrafo 17 testualmente recita: Ferma restando inderogabile l'esenzione delle spese di bonifico per pagamenti fino ad Euro 1.000,00 , ad eccezione dei pagamenti relativi agli stipendi dei dipendenti e dei compensi assimilati ( collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, gettoni di presenza ai componenti delle commissioni comunali ) e a favore delle altre pubbliche amministrazioni che devono considerarsi esenti da spese; le eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari nella misura indicata nell'offerta predisposta in data \_\_\_\_\_.

All'atto della presentazione del conto del tesoriere, lo stesso è tenuto a fornire prospetto di riepilogo dell'importo delle commissioni incassate sulle operazioni disposte dall'Ente.

Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni, sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. In presenza di più mandati emessi nella stessa data a favore del medesimo beneficiario, anche a valere su impegni diversi, le spese di cui sopra si applicano una sola volta.

RITENIAMO CHE L'ARTICOLO NON SIA ALLINEATO ALLA NORMANTIVA PSD2 CHE VIETA IL RIBALTAMENTO DELLE SPESE SUL BENEFICIARIO, PONENDO A CARICO DELL'ENTE.

Riteniamo quindi inaccettabile sia la formula "Ferma restando inderogabile l'esenzione delle spese di bonifico per pagamenti fino ad Euro 1.000,00" sia il PUNTO 2 dell'offerta TECNICA sia nella parte delle Commissioni a carico dei Beneficiari, sia nella parte della presenza di più mandati emessi nella stessa data a favore dello stesso beneficiario, anche a valere su impegni diversi, le spese di cui sopra si applicano una sola volta.

VOGLIATE CONFERMARE IL DATO.

## CHIARIMENTO A)

**La Convenzione è stata approvata prima della modifica normativa. La convenzione sarà di conseguenza aggiornata prevedendo l'esenzione dalle commissioni per tutti i pagamenti. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono stati rettificati e pubblicati in data 18.02.2020 con l'eliminazione del criterio relativo alle spese a carico dei beneficiari.**

## QUESITO B)

B) L'art. 12 della convenzione testualmente recita:

- 1- Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria concessa ai sensi del precedente art. 11.
- 2- 2 - il Tesoriere si impegna a concedere all'Ente, nei limiti previsti dalla normativa vigente, mutui per investimenti/estinzione mutui attualmente in essere alle condizioni di Cassa Depositi e Prestiti SPA con riduzione del tasso passivo dalla stessa praticato nella misura di \_\_\_\_\_ punti base (centesima parte di un punto percentuale) come determinati dall'offerta economica in sede di gara.
- 3- 3 - il Tesoriere si impegna a concedere all'Ente, nei limiti previsti dalla normativa vigente, aperture di conto corrente per finanziare investimenti tasso praticato alla data di utilizzo dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA per i mutui ventennali con riduzione del tasso passivo nella misura di \_\_\_\_\_ punti base (centesima parte di un punto percentuale) come determinati dall'offerta economica in sede di gara.

RITENIAMO CHE PER I PUNTI 2 E 3 (OGGETTO DI OFFERTA ECONOMICA AL PUNTO 5, DOVE SI PARLA DI "DISPONIBILITA' A CONCEDERE ALL'ENTE MUTUI....." con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero) in caso di mancata disponibilità), si debba prevedere anche la formula negativa o possibilistica (PUO' CONCEDERE). VOGLIATE CONFERMATE IL DATO.

## CHIARIMENTO B)

**E' possibile non dare la disponibilità. In caso di indisponibilità sarà attribuito punteggio 0.**

### **QUESITO C)**

Per quanto attiene l'Art. 14, facciamo presente che le liquidazioni non sono più trimestrali ma ANNUALI. Vogliate confermare anche questo dato.

### **CHIARIMENTO C)**

**Si chiarisce che le liquidazioni sono da intendersi annuali.**

### **QUESITO D)**

Per quanto attiene l'Art. 17 facciamo presente che lo stesso sarebbe da integrare nei seguenti termini:

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. In pendenza di procedure di pignoramento il tesoriere, in qualità di terzo pignorato, non è legittimato a far valere l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva. Pertanto, il tesoriere dovrà limitarsi, nell'ambito della dichiarazione prevista, dall'articolo 547 C.P.C., a comunicare le eventuali notifiche di impignorabilità ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/200 del Comune, senza peraltro che ciò possa costituire alcuna forma di opposizione agli atti esecutivi

2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere

3. In ogni caso il Tesoriere appone blocco sulle somme oggetto di pignoramento. La riserva si costituisce nel rispetto delle priorità attingendo prima dalle somme libere e quando esaurite dalle somme vincolate. Con gli introiti si costituiscono prioritariamente le consistenze delle somme vincolate.

4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Vogliate confermare l'accettazione dell'integrazione.

### **CHIARIMENTO D)**

**Si conferma la stesura prevista in Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2018.**

### **QUESITO E)**

**Art. 21 dovrebbe essere integrato con la formula in grassetto:**

1 - La presente convenzione avrà durata cinque anni dalla sottoscrizione.

2- La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, **previo accordo con il tesoriere**, alle medesime condizioni, per una durata pari a (60) sessanta mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.

### **CHIARIMENTO E)**

**Si conferma la stesura prevista in Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2018.**

## **QUESITO F)**

Infine, al punto 13.3 del bando e disciplinare di Gara richiedete un “documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all’art. 93 comma 8 del codice”; COSA VUOL DIRE?? Volete una garanzia provvisoria con dichiarazione di impegno al rilascio di definitiva?? In tal caso si andrebbe in contrasto con l’art. 19 comma 1.

Oppure prevedete che tale documento sia da produrre per il solo comma due del predetto articolo (tesoriere diverso da Istituto bancario).

## **CHIARIMENTO F)**

**E’ comunque richiesta garanzia provvisoria con impegno a rilascio di garanzia definitiva. La convenzione sarà aggiornata in tal senso.**